

UNIONE DEI COMUNI

TERRE DELL'OLIO E DEL SAGRANTINO

Provincia di Perugia

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Verbale n. 4 del 22/02/2024	PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA "Sezione 3 – sottosezione C – Piano triennale dei fabbisogni di personale" del PIAO 2024-2026
--	--

Il Collegio Unico di revisione Unione Comuni e Comuni aderenti, nominato per il triennio 2023/2025 con deliberazione consiliare n. 1 in data 22/02/2023 dell'Unione dei Comuni delle "Terre dell'Olio e del Sagrantino" al fine di rendere concreta la collaborazione con il consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, così come prescritto dall'art. 239, comma 1, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267

ha preso in esame la Sezione 3 - sottosezione C - Piano triennale dei fabbisogni di personale del PIAO 2024 -2026

VISTI:

- l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001 che dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, che recita "Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:
 - a. riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;
 - b. razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali organico;

Rm FC

[Signature]

- c. contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali”;
- l'art. 1, comma 557 ter della Legge n. 296/2006 che prevede che in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L.112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, “in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione”;
 - l'art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006, che stabilisce, a decorrere dall'anno 2014, il riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e non più al valore relativo all'anno precedente;

VISTO

In particolare, il Dm 25 luglio 2023 ha previsto al paragrafo 8.2) del PCA 4.1, che la Sezione Operativa del Dup deve contenere non più il piano dei fabbisogni di personale, ma la programmazione delle risorse finanziarie da destinare ai fabbisogni di personale entro i limiti di spesa e della capacità assunzionale dell'Ente in base a normativa vigente.

A seguito delle modifiche apportate dal Dm 25 luglio 2023, quindi si è formalmente traslata l'attività di controllo dell'organo di revisione degli enti locali sui Piani dei fabbisogni di personale dal Dup al Piao.

RILEVATO CHE:

- Le linee di indirizzo contenute nel decreto del 8 maggio 2018 del Ministro della PA precisano che l'articolo 6, comma 6, del d.lgs. 165/2001 prevede che le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti sulla programmazione del personale non possono assumere nuovo personale, precisando successivamente che tale sanzione scatta sia per il mancato rispetto dei vincoli finanziari e la non corretta applicazione delle disposizioni che dettano la disciplina delle assunzioni, sia per l'omessa adozione del PTFP e degli adempimenti previsti dagli articoli 6 e 6-ter, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001 ed, infine, che in sede di prima applicazione il divieto di cui all'articolo 6, comma 6, del d.lgs. 165/2001 decorre dal sessantesimo giorno dalla pubblicazione delle presenti linee di indirizzo facendo salvi, in ogni caso, i piani di fabbisogno già adottati dall'ente;
- In adempimento delle disposizioni di cui al d.lgs.75/2017 e delle sopra indicate linee di indirizzo, l'ente ha attivato l'iter di predisposizione del piano triennale del fabbisogno del personale in coerenza con le citate disposizioni legislative;

Nella determinazione della dotazione organica finanziaria sono stati verificati i limiti posti

FC
B

Pm

dalla normativa vigente in tema di non superamento della spesa assentibile corrispondente ad un valore non superiore rispetto al dato medio del triennio 2011-2013, secondo le tabelle allegate alla deliberazione di Giunta Comunale dal responsabile delle risorse umane in cui sono evidenziati i limiti della dotazione finanziaria teorica con le altre spese del personale, nonché la dotazione organica finanziaria in termini di personale occupato che sommato al programma di assunzioni previsto e alle altre spese di personale non eccedono i limiti degli importi iscritti nel bilancio di previsione gli anni di riferimento;

PRESO ATTO CHE:

il D.L. n. 80/2021 all'art. 6 ha introdotto il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (Piao), da predisporre secondo le indicazioni fornite con il D.M. n. 132/2022, pubblicato in G.U. n. 209 del 7/09/2022 ed in vigore dal 22/09/2022;

Accertato che per le amministrazioni vengono assorbiti una serie di adempimenti, individuati dal:

- D.P.R. n. 81 del 24/06/2022, tra cui si evidenziano, in materia di personale:
- il Piano Triennale dei fabbisogni (art. 6, commi 1, 4 e 6, D.Lgs. n. 165/2001);
- il Piano della performance (art. 10, commi 1, lett. a), e 1-ter, D.Lgs. n. 150/2009);
- il Piano organizzativo del lavoro agile (art. 14, comma 1, della L. n. 124/2015);
- i Piani di azioni positive (art. 48, comma 1, D.Lgs. n. 198/2006)

VISTA

- La legge finanziaria 2007 n. 296 al comma 562 come modificato dall'art. 4 ter del D.L. 2.3.2012 n. 16 stabilisce il limite della spesa di personale pari all'impegnato 2008.

Questo limite, opera per le Unioni dei Comuni nella logica dell'unicità della spesa avuto riguardo al complesso dei costi dei comuni associati, come precisato con la circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la funzione Pubblica, del 1.2.2007, che specificatamente prevede che ai fini della determinazione dei tetti concernenti le assunzioni di personale nelle autonomie locali, possono escludersi quelle effettuate tramite le Unioni di comuni dal richiamato c.562 in quanto i citati limiti assunzionali di personale avranno riguardo ai singoli enti locali appartenenti alla medesima unione...".

- La delibera della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti del Veneto n. 5/2022/PAR.

VISTA la relazione ed i relativi allegati da inserirsi nel Piano integrato di attività e organizzazione 2024-2026 alla SEZIONE 3. ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO: SOTTOSEZIONE C: PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2024 PRESO ATTO CHE nella suddetta sezione vengono riportati: Vincoli alla spesa, conteggi ex art 1 comma 557 (contenimento della spesa pubblica) secondo quanto previsto per l'Unione dei Comuni

PRESO ATTO CHE L'ENTE

- ha rideterminato la dotazione organica del personale ed ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale, nel rispetto delle norme sopra richiamate;



- ha rispettato gli attuali vincoli di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio";
- rispetta il limite di cui all'art. 1, comma 557 della L.296/2006, ovvero con la deroga ai commi 557 e 562 (ex art. 7 co. 1 del D.M. del 17 marzo 2020) e la possibilità di adeguamento del limite del trattamento accessorio (ex art. 33, comma 2 ultimo periodo, del D.L. 34/2019)

nelle tabelle seguenti:

PIANO OCCUPAZIONALE UNIONE DEI COMUNI "TOS" ANNO 2024					
Settore	area prof.	profilo professionale	% fabbisogno	n.unità	costo capacità assunzionale
Risorse Umane	istruttori	Istruttore amministrativo contabile	100	4	117.639,40
Risorse Umane	funzionari	Funzionario amministrativo contabile	100	1	31.911,17
Affari Generali	funzionari	Funzionario legale	100	1	31.911,17
Affari Generali	funzionari	Funzionario Informatico RTD	100	1	31.911,17
Centrale Unica Committenza	funzionari	Funzionario Tecnico	50	1	18.252,35
Cultura Turismo e Marketing Territoriale	funzionari	Funzionario amministrativo	66,67	1	21.274,12
CUC Appalti e pianificazione territorio	istruttori	Istruttore amministrativo contabile	100	1	29.409,85
TOTALE COSTO PER CAPACITA' ASSUNZIONALE					282.309,24

PIANO OCCUPAZIONALE UNIONE DEI COMUNI "TOS" ANNO 2025					
Settore	area prof.	profilo professionale	% fabbisogno	n.unità	costo capacità assunzionale
Risorse Umane	istruttori	Istruttore amministrativo contabile	100	4	117.639,40
Risorse Umane	funzionari	Funzionario amministrativo contabile	100	1	31.911,17
Affari Generali	funzionari	Funzionario legale	100	1	31.911,17

Affari Generali	funzionari	Funzionario Informatico RTD	100	1	31.911,17
Centrale Unica Committenza	funzionari	Funzionario Tecnico	50	1	18.252,35
Cultura Turismo e Marketing Territoriale	funzionari	Funzionario amministrativo	66,67	1	21.274,12
CUC Appalti e pianificazione territorio	istruttori	Istruttore amministrativo contabile	100	1	29.409,85
TOTALE COSTO PER CAPACITA' ASSUNZIONALE					282.309,24
PIANO OCCUPAZIONALE UNIONE DEI COMUNI "TOS" ANNO 2026					
Settore	area prof.	profilo professionale	% fabbisogno	n.unità	costo capacità assunzionale
Risorse Umane	istruttori	Istruttore amministrativo contabile	100	4	117.639,40
Risorse Umane	funzionari	Funzionario amministrativo contabile	100	1	31.911,17
Affari Generali	funzionari	Funzionario legale	100	1	31.911,17
Affari Generali	funzionari	Funzionario Informatico RTD	100	1	31.911,17
Centrale Unica Committenza	funzionari	Funzionario Tecnico	50	1	18.252,35
Cultura Turismo e Marketing Territoriale	funzionari	Funzionario amministrativo	66,67	1	21.274,12
CUC Appalti e pianificazione territorio	istruttori	Istruttore amministrativo contabile	100	1	29.409,85
TOTALE COSTO PER CAPACITA' ASSUNZIONALE					282.309,24

Preso atto

- Del totale costo per capacità assunzionale €. 282.309,24, spesa di personale storica € 29.932,74,
- Della tabella dei trasferimenti dagli Comuni associati all'Unione del limite di spesa di cui all'art. 1 comma 596 della Legge 296/2006 che ammonta ad €





135.404,00, nell'anno 2008, della spesa di personale e che la spesa di personale eccedente tale limite è ripartita tra i singoli Enti dell'Unione dei Comuni che dovranno procedere alla revisione dei rispettivi PTFP tenendo conto della propria quota di competenza come individuata nei prospetti di definizione della capacità assunzionale predisposti dall'ufficio associato risorse umane.

VISTA

- la proposta di delibera n. 13 del 13/02/2024
- Visti gli allegati alla stessa proposta di delibera
- Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressa dal responsabile dei settori

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Al Piano Integrato di attività e organizzazione 2024-2026 Sottosezione C. Piano Triennale del Fabbisogno del Personale, a condizione che la programmazione triennale del fabbisogno di personale dovrà essere subordinata alla effettiva cessione di spazi assunzionali da parte dei singoli Enti facenti parte dell'Unione.

IL COLLEGIO DEI REVISORI


Dott.ssa Rosella MURASECCO


Dott. Fulvio Cocchi


Dott.ssa Anna Barcherini

;

-